

577.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge di conversione S. 4113 (ap- provato dal Senato) n. 6208	6
Missioni vevoli nella seduta del 27 luglio 1999	3	(Sezione 1 — Articolo unico; articoli del de- creto-legge)	6
Progetto di legge (Assegnazione a Commis- sione in sede referente)	3	(Sezione 2 — Ordine del giorno)	7
Corte dei conti (Trasmissione di un docu- mento)	3	Disegno di legge di conversione S. 4136 (ap- provato dal Senato) n. 6242	8
Ministro dell'interno (Trasmissione di un do- cumento)	3	(Sezione 1 — Articolo unico; articoli del de- creto-legge)	8
Richieste ministeriali di parere parlamen- tare	3	(Sezione 2 — Modificazioni apportate dal Se- nato)	9
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 3 — Emendamenti ed articolo ag- giuntivo al decreto-legge)	10
Disegno di legge di conversione S. 4112 (ap- provato dal Senato) n. 6226	5	(Sezione 4 — Emendamenti all'articolo unico del disegno di legge)	11
(Sezione 1 — Articolo unico; articoli del de- creto-legge)	5	(Sezione 5 — Ordini del giorno)	11
(Sezione 2 — Ordine del giorno)	5	Progetti di legge nn. 1540-3433-3569-3742- 3750	13
		(Sezione 1 — Articolo 1)	13
		(Sezione 2 — Articolo 2)	13

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 3 — Articolo 3)	14	(Sezione 34 — Articolo 34)	28
(Sezione 4 — Articolo 4)	15	(Sezione 35 — Articolo 35)	28
(Sezione 5 — Articolo 5)	15	(Sezione 36 — Articolo 36)	29
(Sezione 6 — Articolo 6)	16	(Sezione 37 — Articolo 37)	29
(Sezione 7 — Articolo 7)	16	(Sezione 38 — Articolo 38)	30
(Sezione 8 — Articolo 8)	17	(Sezione 39 — Articolo 39)	30
(Sezione 9 — Articolo 9)	17	(Sezione 40 — Articolo 40)	30
(Sezione 10 — Articolo 10)	18	(Sezione 41 — Articolo 41)	31
(Sezione 11 — Articolo 11)	18	(Sezione 42 — Articolo 42)	31
(Sezione 12 — Articolo 12)	19	(Sezione 43 — Articolo 43)	32
(Sezione 13 — Articolo 13)	19	(Sezione 44 — Articolo 44)	32
(Sezione 14 — Articolo 14)	20	(Sezione 45 — Articolo 45)	33
(Sezione 15 — Articolo 15)	20	(Sezione 46 — Ordini del giorno)	33
(Sezione 16 — Articolo 16)	20	Proposta di modificazione degli articoli 126,	
(Sezione 17 — Articolo 17)	21	126-bis, 126-ter, 127-ter del regolamento	
(Sezione 18 — Articolo 18)	21	(doc. II, n. 42)	35
(Sezione 19 — Articolo 19)	21	(Sezione 1 — Proposta di principi e criteri	
(Sezione 20 — Articolo 20)	22	direttivi)	35
(Sezione 21 — Articolo 21)	22	(Sezione 2 — Riformulazione della modifica	
(Sezione 22 — Articolo 22)	23	proposta)	35
(Sezione 23 — Articolo 23)	23	Proposta di legge costituzionale S. 3619-	
(Sezione 24 — Articolo 24)	24	3623-3630-3638-3665 (approvata, in prima	
(Sezione 25 — Articolo 25)	24	deliberazione, dal Senato) n. 5735 ed ab-	
(Sezione 26 — Articolo 26)	24	binare proposte di legge nn. 5359-5370-	
(Sezione 27 — Articolo 27)	25	5377-5443-5475-5696	37
(Sezione 28 — Articolo 28)	25	(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) ..	37
(Sezione 29 — Articolo 29)	26	(Sezione 2 — Articolo 2 ed emendamento) .	41
(Sezione 30 — Articolo 30)	26	(Sezione 3 — Ordine del giorno)	41
(Sezione 31 — Articolo 31)	27	Proposte di legge costituzionale nn. 5389-	
(Sezione 32 — Articolo 32)	27	5473-5500-5567-5587-5623	42
(Sezione 33 — Articolo 33)	28	(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamento) .	42
		(Sezione 2 — Articolo 2 ed emendamenti) ..	42

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 27 luglio 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Cardinale, D'Amico, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Fabris, Mattarella, Mattioli, Pinza, Ranieri, Treu, Turco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Amico, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Mattarella, Mattioli, Pinza, Ranieri, Treu, Turco.

**Assegnazione di un progetto di legge a
Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alla sottoindicata Commissione permanente:

VII Commissione (Cultura):

S. 3553. — Senatori BRIGNONE e BIANCO: « Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria » *(approvata dal Senato)* (6269) *Parere delle Commissioni I e V.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti-sezione enti locali — con lettera in data 26 luglio 1999 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, la deliberazione del 15 luglio 1999 e la relativa relazione sui rendiconti della

Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse per l'esercizio 1998 (doc. XLVII-bis, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 24 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1991, n. 410, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia relativa al secondo semestre 1998 (doc. LXXIV, n. 7).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Richieste ministeriali di parere
parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Bruno FRANCHI a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e del generale Luciano BATTISTI, del comandante Franco LODI, del professore ingegnere Franco PERSIANI e dell'avvocato Corrado PERNA a componenti del collegio della medesima Agenzia.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 26 agosto 1999.

Il ministro per gli affari regionali, con lettera in data 23 luglio 1999, ha trasmesso

il parere espresso dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 luglio 1999, sul Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003 (doc. LVII, n. 4/I e 4/II).

Tale parere è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4112. — CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 1999, N. 178, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA IN RUOLO DI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI (APPROVATO DAL SENATO) (6226)

(A.C. 6226 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, esclusivamente i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori associati che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori confermati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di valutazione comparativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6226 — sezione 2)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 6226, di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, interviene per l'ennesima volta sull'elettorato attivo e passivo delle varie componenti universitarie;

esiste quindi oggi una grave confusione normativa dovuta alla proliferazione delle disposizioni in materia;

impegna il Governo

a definire lo stato giuridico dei docenti universitari stabilendo con norme chiare e precise i diritti e i doveri dell'intero corpo accademico.

9/6226/1. Melograni, Palumbo.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4113. — CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 1999, N. 179, CONCERNENTE EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI DOVUTI IN BASE ALLE DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 1998 SENZA APPLICAZIONE DI MAGGIORAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (6208)

(A.C. 6208 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179, concernente effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

(Differimento del termine dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi).

1. Per l'anno 1999 non si applica la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo, prevista dall'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 1999, n. 81:

a) ai versamenti effettuati entro il 30 giugno 1999, risultanti dalle dichiarazioni

indicate all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 1999;

b) ai versamenti effettuati entro il 20 luglio 1999 risultanti dalle suddette dichiarazioni presentate dai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati elaborati gli studi settore approvati con decreti del Ministro delle finanze 30 marzo 1999, pubblicati nei supplementi ordinari numeri 61 e 62 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999, nei confronti dei quali non operano cause di esclusione o di inapplicabilità; tale disposizione si applica anche ai titolari di redditi derivanti dalla partecipazione in società ed imprese familiari indicate all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria che svolgono le medesime attività.

ART. 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6208 - sezione 2)**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

nel corso degli ultimi anni la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, dei modelli per le dichiarazioni dei redditi, prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1998, per il 15 febbraio, è sempre intervenuta oltre tale termine, anche a causa delle numerose modifiche apportate alla normativa tributaria, che hanno costretto l'amministrazione finanziaria a modificarne ogni anno il contenuto;

tali ritardi hanno causato incertezze e disagi per i contribuenti e per gli operatori del settore, sia a causa della ritardata predisposizione delle istruzioni, sia a causa

dell'indisponibilità in tempo utile dei prodotti informatici sempre più frequentemente utilizzati per la compilazione delle dichiarazioni;

a causa di tale situazione il Governo è dovuto ripetutamente intervenire con decreti - legge, nell'imminenza della scadenza dei termini, per disporre la proroga dei versamenti senza applicazione di maggiorazioni;

impegna il Governo

ad assumere tempestivamente le iniziative legislative necessarie per modificare il decreto legislativo n. 322 del 1998, al fine di posticipare il termine per l'approvazione dei modelli di dichiarazione, prevedendo altresì che in ogni caso il termine per l'effettuazione dei versamenti non scada prima di 90 giorni dalla pubblicazione dei modelli suddetti nella *Gazzetta Ufficiale*.

9/6208/1. Conte, Frosio Roncalli.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4136. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 1999, N. 214, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER DISCIPLINARE LA SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E PER INCENTIVARE IL RICORSO ALL'APPRENDISTATO. MODIFICHE ALLA LEGGE 17 MAGGIO 1999, N. 144 (APPROVATO DAL SENATO) (6242)

(A.C. 6242 – sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Alla legge 17 maggio 1999, n.144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, comma 1, le parole: « entro il 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2000 »;

b) all'articolo 45, comma 24, le parole: « di novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « di sei mesi » e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « All'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « nove mesi »;

c) all'articolo 61, comma 1, alinea, dopo le parole: « presente Capo » sono inserite le seguenti: « nonché per l'espletamento di funzioni di collaborazione e di studio » e le parole da: « per il periodo » fino a: « attuativi: » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2001: », al medesimo comma 1, alla lettera b), le parole: « di durata non superiore a dodici mesi, » sono soppresse.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469).

1. Al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:

all'articolo 8, comma 1, le parole: « non oltre il 30 giugno 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1999 ovvero la diversa data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti di trasferimento di cui all'articolo 7 ».

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in materia di apprendistato).

1. All'articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo periodo le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni » e le parole da: « trovano applicazione » fino a: « collettivi nazionali di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente ».

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6242 – sezione 2)

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO**

All'articolo 1:

al comma 1, nell'alinea, le parole: « è apportata la seguente modifica » sono sostituite dalle seguenti: « sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, il comma 8 è sostituito dai seguenti:

“8. Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo, valutate nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale

nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni e i compiti conferiti, sono trasferite alle regioni, limitatamente all'anno 1999, dal predetto Ministero per il tramite dei propri funzionari delegati, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione dello stesso Ministero ed in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle funzioni. A decorrere dall'anno 2000 le risorse da trasferire, come sopra determinate, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa riduzione dei relativi stanziamenti di competenza delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio” ;»;

nel capoverso, alle parole: « all'articolo 8, comma 1, » è premessa la seguente lettera: « b) » e dopo le parole: « articolo 7 » sono aggiunte le seguenti: « sempre all'interno di detto termine finale »;

nella rubrica, le parole: « Modifica all'articolo 8 » sono sostituite dalle seguenti: « Modifiche agli articoli 7 e 8 ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — *(Disposizioni in materia di apprendistato)* – 1. All'articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole da: “trovano applicazione” fino a: “collettivi nazionali di lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente”;

b) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, per la dislocazione territoriale della stessa nonché per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire all'amministrazione competente l'organizzazione dell'attività formativa esterna” ».

(A.C. 6242 – Sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: previdenza sociale aggiungere le seguenti: , sentita la conferenza Stato-regioni.

1. 4. Michielon.

Al comma 1, lettera a), capoverso 8, primo periodo, sostituire le parole: esercizio finanziario 1997 con le seguenti: esercizio finanziario 1998.

1. 5. Michielon.

Al comma 1, lettera a), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole da: , come sopra fino alla fine del periodo, con le seguenti: alle regioni, come sopra determinate, saranno trattenute direttamente dalle stesse riducendo le quote di imposte o tasse da trasferire al ministero del Tesoro.

1. 6. Michielon.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 7. Michielon.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di ina-

dempienza, alla data del 31 dicembre 1999, da parte delle regioni degli obblighi derivanti da quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede, in via sostitutiva, a varare la normativa ed i provvedimenti amministrativi di competenza delle regioni inadempienti entro novanta giorni dal termine ultimo predetto.

1. 1. Taborelli, Viale, Santori.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di inadempienza, alla data del 31 dicembre 1999, da parte delle regioni degli obblighi derivanti da quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il medesimo si applica nelle regioni che hanno espletato gli adempimenti normativi ed amministrativi.

1. 2. Taborelli, Viale, Santori.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 1. Taborelli, Viale, Santori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Alle imprese che assumono lavoratori apprendisti, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per i due anni successivi, sono concesse le agevolazioni contributive di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, indipendentemente dalla partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale »

dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 2. Taborelli, Viale, Santori.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis - 1. Nel periodo compreso tra la data del 19 luglio 1999 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono fatti salvi i contratti di apprendistato stipulati ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196.

2. 01. Taborelli, Viale, Santori.

(A.C. 6242 - sezione 4)

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sopprimere il comma 2.

Dis. 1. 1. Taborelli, Viale, Santori.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

* **Dis. 1. 2.** Taborelli, Viale, Santori.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

* **Dis. 1. 5.** Michielon.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Dis. 1. 3. Taborelli, Viale, Santori.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Dis. 1. 4. Taborelli, Viale, Santori.

(A.C. 6242 - sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

vista la legge n. 59 del 1997, che delegava il Governo a decentrare alle regioni, tra l'altro, le funzioni in materia di collocamento, politiche attive del lavoro e formazione;

visto il decreto legislativo n. 469 del 1997, che dava attuazione a quanto previsto dalla legge n. 59 del 1997, fissando il 31 dicembre del 1998 come termine ultimo per il trasferimento del personale;

vista la legge n. 448 del 1998, che, all'articolo 80, comma 2, prorogava detto termine al 30 giugno 1999;

visto il disegno di legge di conversione in esame, che proroga ulteriormente il termine per il trasferimento del personale;

considerata la grave situazione occupazionale nel nostro paese e la necessità inderogabile di efficienti ed efficaci servizi all'impiego connessi con le realtà territoriali;

rilevata la necessità di restituire coerenza alle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 169 del 1997, compresa la parte in cui prevede che i nuovi e decentrati servizi pubblici all'impiego fossero realizzati con centoventi giorni di anticipo rispetto all'avvio delle agenzie private di collocamento;

constatato che detto termine di centoventi giorni è già trascorso da oltre due mesi, con le agenzie private autorizzate che operano quindi con piena efficacia anche legale;

considerato infine che i ritardi formali potrebbero impedire la concreta attuazione dei nuovi servizi all'impiego, comprese le commissioni regionali tripartite di recentissima costituzione;

impegna il Governo

a considerare la proroga prevista dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione in esame relativa al solo trasferimento del personale e delle risorse, mentre i compiti e le funzioni sono immediatamente trasferite alle regioni e alle province ai sensi delle citate norme legislative e delle specifiche leggi regionali.

9/6242/1. Strambi.

La Camera,

premesso che l'articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevede, ai fini dell'erogazione delle agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro, obblighi di partecipazione degli apprendisti ad attività formative esterne all'azienda, nella misura di centoventi ore medie annue;

considerato che, a tutt'oggi, non è stato fornito alcun chiarimento in merito alla titolarità dei costi per la formazione in parola;

ritenendo che l'incertezza sull'incidenza degli oneri in parola, che sono di rilevante entità, vista la quantità di ore da dedicare alla formazione esterna, possa ancor più far venir meno o attenuare

l'interesse dei datori di lavoro a far ricorso ad un istituto, peraltro già condizionato da una normativa datata ed ispirata a logiche di rigidità, che, nell'intendimento del legislatore, dovrebbe diventare il principale strumento di accesso dei giovani nel mondo del lavoro;

ritenendo che un ulteriore effetto deterrente, soprattutto per le piccole e medie imprese, possa derivare dall'individuazione di procedure di accesso alle attività formative connotate da eccessivi adempimenti burocratici o da modalità di partecipazione ai corsi che non tengano conto delle esigenze logistiche e produttive delle imprese;

impegna il Governo:

a prevedere procedure di accesso alle attività formative che, tenendo conto delle esigenze aziendali, non appesantiscano in modo particolare l'attività amministrativa e gestionale delle imprese;

a rimuovere gli attuali vincoli normativi che condizionano fortemente l'utilizzo dell'istituto dell'apprendistato in tutto il mercato del lavoro.

9/6242/2. Acierno.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

PROGETTI DI LEGGE: NAPOLI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; SBARBATI ED ALTRI; BURANI PROCACCINI E DEL BARONE; FOLLINI ED ALTRI: DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ TEATRALE (1540-3433-3569-3742-3750)

(A.C. 1540 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Principi generali).

1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e dell'identità nazionale nonché delle culture e delle identità locali ed ha un insostituibile valore sociale e formativo.

2. La Repubblica promuove lo sviluppo del teatro e ne favorisce la diffusione.

3. La disciplina dell'attività teatrale rispetta la libertà dell'arte, come riconosciuta e garantita dall'articolo 33 della Costituzione.

(A.C. 1540 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 2.

(Attività pubbliche per il teatro).

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie compe-

tenze, concorrono a porre in essere le condizioni per un armonico sviluppo del teatro in tutte le sue diverse tradizioni, generi, forme, ivi comprese quelle amatoriali; assicurano la conservazione del patrimonio storico teatrale; garantiscono le sperimentazioni, la ricerca, il rinnovo del linguaggio teatrale e l'integrazione con le altre arti; promuovono la drammaturgia italiana contemporanea e le espressioni teatrali delle minoranze; favoriscono la formazione professionale e il ricambio generazionale nel campo delle attività teatrali.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, esercitano le funzioni di cui al comma 1 adottando il punto di vista di genere, ai sensi del punto 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1997.

3. Lo Stato promuove la diffusione del teatro italiano all'estero, aderisce a protocolli ed a iniziative internazionali coerenti con le finalità del presente articolo e sostiene rassegne e festival teatrali che costituiscano eventi rilevanti per la promozione del teatro italiano e per lo scambio tra le diverse esperienze teatrali.

4. Le regioni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla legge medesima, indicati dalle disposizioni del presente capo. Restano

ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

(A.C. 1540 – Sezione 3)

ARTICOLO 3 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 3.

(Compiti dello Stato).

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 spetta allo Stato:

a) determinare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata », gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, secondo principi idonei a valorizzarne la qualità e la progettualità ed in un'ottica di riequilibrio delle presenze dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio;

b) definire e sostenere il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;

c) garantire il ruolo delle compagnie teatrali favorendone, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio nazionale;

d) promuovere la diffusione del teatro nelle scuole e sostenere la cultura e la presenza del teatro nelle università;

e) promuovere la presenza della produzione teatrale nazionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi ed ospitalità reciproche con altre nazioni;

f) promuovere l'attività teatrale quale strumento di formazione e di crescita civile e sociale, con riferimento ad aree particolarmente esposte, quali quelle della de-
vianza, della integrazione e dell'*handicap*;

g) definire, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;

h) individuare le aree teatrali disagiate che necessitano di interventi mirati;

i) favorire il collegamento delle attività teatrali con tutti i mezzi di comunicazione audiovisiva e promuovere la formazione di una video-teatroteca nazionale, al fine di conservare la memoria visiva delle attività teatrali.

2. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, lo Stato, unitamente alle regioni, alle province ed ai comuni, svolge i seguenti compiti:

a) programma, a livello nazionale e sulla base delle indicazioni delle regioni, la presenza delle attività teatrali sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio ed omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, favorendo l'insediamento di attività teatrali in località che ne sono sprovviste e l'equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale;

b) incentiva la drammaturgia nazionale, con particolare riferimento alla drammaturgia italiana contemporanea, assicurando forme di rappresentazione;

c) preserva e valorizza la rappresentazione del repertorio classico del teatro greco-romano, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il dramma antico;

d) sostiene le forme di ricerca e sperimentazione teatrale e il rinnovo dei linguaggi;

e) sostiene i festival quale momento d'incontro tra le diverse esperienze dello spettacolo dal vivo, occasione di scambio e di promozione di progetti innovativi, di ricerca interdisciplinare e di aggiornamento del pubblico e degli operatori culturali;

f) preserva ed incentiva, nelle sue varie forme, il teatro di figura.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, lo Stato, le regioni, le province ed i comuni si avvalgono del Centro nazionale per il teatro.

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, lo Stato, le regioni, le province e i comuni si avvalgono del Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

(A.C. 1540 – Sezione 4)

ARTICOLO 4 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 4.

(Compiti delle regioni).

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, le regioni svolgono i seguenti compiti:

a) elaborano, sulla base delle proposte degli enti locali, il piano di programmazione regionale per le attività teatrali;

b) concorrono alla definizione dei programmi a livello nazionale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a);

c) concorrono alla formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;

d) promuovono e sostengono la stabilità teatrale sia partecipando direttamente alla costituzione di teatri stabili sia attraverso convenzioni con le compagnie e i teatri già esistenti nel proprio territorio;

e) promuovono e sostengono, in collaborazione con gli enti locali, la distribuzione della produzione teatrale nel proprio territorio, secondo quanto previsto dall'articolo 40;

f) promuovono la tradizione teatrale collegata ai linguaggi e alle lingue locali;

g) definiscono, sulla base delle proposte degli enti locali, il piano regionale di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale dei teatri e di costituzione di nuovi spazi teatrali, nonché le residenze multidisciplinari nei teatri della regione;

h) verificano il perseguimento degli obiettivi ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio;

i) favoriscono, attraverso appositi piani triennali, l'imprenditoria giovanile nel settore teatrale, avvalendosi degli specifici strumenti legislativi;

l) promuovono il turismo culturale attraverso il sostegno di iniziative teatrali realizzate presso siti di particolare importanza storico-ambientale, nel rispetto delle leggi di salvaguardia in materia.

2. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa ed amministrativa, definiscono il programma degli interventi in favore della presenza e della promozione delle attività teatrali nel proprio territorio. Il programma regionale è comunicato al Centro nazionale per il teatro.

(A.C. 1540 – Sezione 5)

ARTICOLO 5 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 5.

(Strumenti di raccordo tra regioni ed enti locali).

1. Al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata tra regioni, province e comuni, nelle materie riguardanti l'attività teatrale, con particolare riferimento ai momenti di programmazione, le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione con gli enti locali.

(A.C. 1540 - Sezione 6)**ARTICOLO 6 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 6.**

(Compiti delle province).

1. Le province concorrono con lo Stato, le regioni e i comuni alla definizione dei programmi nazionali e regionali per le attività teatrali, e inoltre:

a) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti teatrali stabili ubicati nel proprio territorio;

b) collaborano con le regioni e con i comuni alla definizione delle residenze multidisciplinari nei teatri ubicati nel proprio territorio;

c) promuovono e realizzano, nell'ambito del piano regionale, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili di loro proprietà adibiti a teatro;

d) partecipano, anche in forma associata, secondo le linee della programmazione nazionale e regionale, alla distribuzione della produzione teatrale sul territorio;

e) promuovono, anche in collaborazione con i comuni, la diffusione e lo sviluppo delle attività teatrali nelle scuole e sostengono la cultura e la presenza del teatro nelle università in accordo con le amministrazioni competenti;

f) promuovono, in collaborazione con i comuni, attività di informazione e di formazione del pubblico.

(A.C. 1540 - Sezione 7)**ARTICOLO 7 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 7.**

(Compiti dei comuni).

1. I comuni concorrono, unitamente allo Stato, alle regioni ed alle province, alla definizione dei programmi nazionali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, e di quelli regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, ed inoltre:

a) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti teatrali stabili presenti nel proprio territorio;

b) definiscono, unitamente alle regioni e alle province, le residenze multidisciplinari nei teatri ubicati nel proprio territorio;

c) promuovono l'esercizio teatrale e provvedono alla promozione e alla formazione del pubblico;

d) promuovono e realizzano, nell'ambito del piano regionale, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili di loro proprietà destinati a teatri, con particolare riguardo agli immobili di valore storico-artistico;

e) partecipano, anche in forma associata, secondo le modalità di coordinamento definite in sede regionale, alla distribuzione della produzione teatrale sul territorio;

f) effettuano un costante monitoraggio delle attività teatrali che operano sul proprio territorio dandone comunicazione alla regione e al Centro nazionale per il teatro.

2. I comuni, nell'ambito della programmazione regionale, svolgono i compiti attinenti alla distribuzione della produzione teatrale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *e)*, anche con riguardo alla pro-

grammazione e alla erogazione dei servizi teatrali, avvalendosi di proprie strutture come i teatri municipali o di soggetti privati. I comuni possono, nelle forme stabilite dalla legislazione vigente e dall'ordinamento regionale, costituire appositi organismi per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività teatrali, cui possono partecipare anche le province, secondo quanto previsto dall'articolo 40.

(A.C. 1540 — Sezione 8)

ARTICOLO 8 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 8.

(Interventi pubblici per le attività teatrali).

1. L'intervento pubblico nel campo delle attività teatrali, nel rispetto della libertà dell'espressione artistica, è disposto con una programmazione triennale della allocazione delle risorse sulla base di progetti dei soggetti del teatro, in applicazione dei criteri di cui al regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e previa definizione di indirizzi generali fissati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, nonché del numero e dell'entità massima degli interventi, tenuti presenti i principi e le finalità culturali di cui alla presente legge ed acquisito il parere del Comitato per i problemi dello spettacolo - sezione prosa - di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

2. La programmazione nazionale degli interventi pubblici, fatto salvo quanto attiene agli interventi diretti dello Stato, è definita d'intesa con la Conferenza unificata ed è determinata sulla base e mediante il coordinamento delle programma-

zioni regionali, perseguendo obiettivi di equilibrio della presenza delle attività e dell'offerta teatrale sul territorio, anche ai fini della destinazione delle risorse di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 444. Nella definizione della programmazione nazionale sono indicate forme particolari di sostegno e risorse adeguate per favorire lo sviluppo di attività teatrali stabili e la circolazione delle compagnie nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni.

3. Ai fini dell'organico coordinamento di cui al comma 2, la Conferenza unificata consulta il Comitato per i problemi dello spettacolo - sezione prosa - di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

4. I compiti di cui al presente articolo sono svolti dal Centro nazionale per il teatro di cui all'articolo 13.

(A.C. 1540 — Sezione 9)

ARTICOLO 9 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 9.

(Educazione e promozione teatrale).

1. La Repubblica promuove e sostiene l'educazione teatrale quale strumento pedagogico e didattico e momento di correlazione sociale. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, possono stabilire tempi di svolgimento di attività didattiche integrative concernenti l'educazione teatrale. Le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni con le amministrazioni competenti, gli enti locali e le istituzioni teatrali anche allo scopo di favorire attività di aggiornamento e di

orientamento scolastico ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

(A.C. 1540 – Sezione 10)

ARTICOLO 10 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 10.

(Attività di formazione).

1. La Repubblica assicura la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento professionale del personale artistico e tecnico dei teatri, al fine di contribuire allo sviluppo e alla diffusione del teatro e alla sua integrazione con le altre arti della scena.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, e previo parere della Conferenza unificata, fissa i requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale del personale tecnico come previsto dall'articolo 142, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Ministero per i beni e le attività culturali, in coordinamento con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e le regioni, si avvale per la formazione del personale artistico dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, la quale può essere autorizzata a istituire nuove sedi e a sottoscrivere accordi con scuole di teatro qualificate per realizzare un decentramento territoriale dell'attività di formazione.

3. Al termine dei corsi, l'Accademia nazionale d'arte drammatica, previa convenzione con i teatri stabili o altri soggetti teatrali, individuati sulla base dell'esperienza maturata e dei risultati artistici raggiunti, può organizzare corsi professionali preliminari all'inserimento nel mondo del lavoro.

4. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate disposizioni per il riordino dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinata l'attività di formazione degli organizzatori e tecnici dello spettacolo.

6. Le regioni, cui competono le funzioni e i compiti concernenti il rilascio delle qualifiche professionali, informano periodicamente l'Accademia nazionale d'arte drammatica circa le proprie autonome iniziative inerenti l'attività di formazione ed aggiornamento del personale dello spettacolo.

(A.C. 1540 – Sezione 11)

ARTICOLO 11 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 11.

(Drammaturgia contemporanea).

1. La Repubblica sostiene e riconosce la drammaturgia contemporanea, in particolare la drammaturgia italiana. L'allestimento di testi di autori contemporanei italiani ed europei, che contribuiscono al rinnovamento del repertorio teatrale, costituisce criterio preferenziale per l'asse-

gnazione dei contributi pubblici di cui all'articolo 8. Il Centro nazionale per il teatro deve destinare annualmente una quota predefinita delle risorse disponibili per sostenere la produzione di opere di autori contemporanei. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, emanato d'intesa con la Conferenza unificata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'assegnazione di contributi agli autori e ai soggetti teatrali impegnati nella produzione contemporanea.

(A.C. 1540 – Sezione 12)

ARTICOLO 12 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 12.

(Dipartimento dello spettacolo).

1. Il Dipartimento dello spettacolo costituisce la struttura amministrativa del Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini dell'assolvimento dei compiti dello Stato relativi all'attività teatrale.

2. Il Dipartimento dello spettacolo svolge, nelle sue distinte articolazioni, attività di ausilio per lo svolgimento dei compiti di indirizzo politico e per l'attività istituzionale di vigilanza; provvede all'esecuzione delle deliberazioni e degli atti; svolge attività di raccordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Centro nazionale per il teatro; svolge le attività amministrative inerenti ai compiti di cui all'articolo 3, comma 1. In particolare, esso svolge le attività di raccolta e diffusione di elementi, notizie e dati relativi alle attività teatrali, sia ai fini di documentazione e di studio, sia per il corretto ed effettivo esercizio dei compiti propri del Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Tutti i provvedimenti relativi alle provvidenze a favore dell'attività teatrale adottati dal Dipartimento dello spettacolo

sono tempestivamente affissi all'albo del Dipartimento e resi pubblici con gli altri mezzi di informazione ritenuti idonei. I provvedimenti sono pubblicati includendo: i nomi dei membri di commissione presenti e di quelli assenti, i soggetti o le opere le cui domande siano state esaminate, le motivazioni in base alle quali le singole domande sono state accolte, l'esplicitazione dei principi e dei parametri che determinano l'entità delle provvidenze deliberate.

(A.C. 1540 – Sezione 13)

ARTICOLO 13 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

CAPO II

CENTRO NAZIONALE PER IL TEATRO

ART. 13.

(Costituzione del Centro nazionale per il teatro).

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce la società per azioni denominata « Centro nazionale per il teatro », che acquista la personalità giuridica, in deroga all'articolo 2331 del codice civile, con l'atto costitutivo.

2. L'atto costitutivo determina il capitale sociale e il numero delle azioni e indica l'amministratore unico della società, che resta in carica fino alla nomina del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 19.

3. La società è regolata dalle disposizioni del codice civile non espressamente derogate dalla presente legge.

4. Il capitale sociale ed il numero delle azioni della società sono determinati dall'atto costitutivo di cui al presente articolo e comunque in misura non superiore al patrimonio dell'Ente teatrale italiano.

(A.C. 1540 – Sezione 14)**ARTICOLO 14 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 14.***(Capitale sociale).*

1. All'atto della costituzione del Centro nazionale per il teatro il capitale sociale è interamente sottoscritto dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, e il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista. La somma corrispondente al capitale sociale è reperita nell'ambito delle disponibilità del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. Le regioni e gli enti locali possono partecipare, anche in forma associata, al capitale sociale. Tale partecipazione avviene mediante trasferimento di azioni o aumento del capitale sottoscritto dai predetti enti.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, le azioni non sono trasferibili.

4. Il Centro nazionale per il teatro può costituire, con atto unilaterale, una ulteriore società per azioni, della quale è unico azionista, per lo svolgimento dei compiti di promozione teatrale, previsti dall'articolo 16, nonché di ulteriori compiti, sulla base di una convenzione con il Dipartimento dello spettacolo, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *h)*.

(A.C. 1540 – Sezione 15)**ARTICOLO 15 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 15.***(Successione all'Ente teatrale italiano).*

1. L'Ente teatrale italiano (ETI), di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836, è

soppresso a decorrere dalla data di costituzione del Centro nazionale per il teatro.

2. Il Centro nazionale per il teatro subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ETI, in essere alla data della sua costituzione.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali dispone, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento degli spazi teatrali di proprietà dell'ETI sulla base delle indicazioni dei comuni in cui tali spazi sono ubicati.

(A.C. 1540 – Sezione 16)**ARTICOLO 16 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 16.***(Oggetto sociale).*

1. Il Centro nazionale per il teatro persegue la promozione e la diffusione della cultura teatrale e cura il coordinamento delle diverse attività ed iniziative nel settore del teatro. In particolare il Centro nazionale per il teatro ha per oggetto:

a) l'attività di programmazione, a livello nazionale sulla base delle indicazioni delle regioni, dell'allocatione delle risorse da destinare alle attività teatrali, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, e secondo le modalità indicate dall'articolo 8, e la conseguente attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo ai soggetti destinatari;

b) il sostegno finanziario alle istituzioni teatrali nazionali;

c) la diffusione e lo sviluppo delle attività teatrali nelle scuole e nelle università, sulla base degli indirizzi previamente stabiliti dal Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica, in coordinamento con le regioni, e sulla base di convenzioni stipulate con le amministrazioni competenti;

d) il coordinamento del sistema delle residenze multidisciplinari, previsto dal capo VIII, sulla base delle proposte dei comuni e delle province e dei programmi regionali;

e) le attività di promozione indicate alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 3, sulla base di una convenzione stipulata con il Dipartimento dello spettacolo;

f) la diffusione della cultura teatrale e l'equilibrata circolazione degli spettacoli sul territorio nazionale anche avvalendosi degli organismi per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività teatrali di cui all'articolo 7, comma 2, e all'articolo 40, comma 2.

2. Per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, il Centro nazionale per il teatro si avvale della Commissione consultiva per il teatro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492. La composizione della Commissione è ridefinita con provvedimento del Ministro per i beni e le attività culturali sentita la Conferenza unificata.

3. Ai fini della piena applicazione del principio di trasparenza nella allocazione delle risorse pubbliche, all'attività del Centro nazionale per il teatro si applicano le disposizioni in tema di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

(A.C. 1540 – Sezione 17)

ARTICOLO 17 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 17.

(Organi).

1. Sono organi del Centro nazionale per il teatro:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio sindacale;

d) l'assemblea.

2. La durata degli organi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è di tre anni. Ciascun componente può essere confermato una sola volta e, se nominato prima della scadenza triennale, resta in carica fino a tale scadenza.

(A.C. 1540 – Sezione 18)

ARTICOLO 18 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 18.

(Presidente).

1. Il presidente ha la legale rappresentanza della società e ne promuove le attività.

2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione; assume, nei casi urgenti, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nei trenta giorni successivi; esercita gli altri compiti attribuitigli dalla legge o dallo statuto.

3. Lo statuto della società determina gli atti di gestione per i quali il potere di rappresentanza può essere delegato dal presidente al direttore generale.

4. Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri, ai sensi dell'articolo 2380, quarto comma, del codice civile, alternativamente, tra i componenti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

(A.C. 1540 – Sezione 19)

ARTICOLO 19 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 19.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione svolge le attività inerenti ai compiti di cui all'ar-

ticolo 16, nonché a quelli ulteriori ad esso attribuiti dalla legge o dallo statuto.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da sei membri, compreso il presidente, scelti tra personalità di elevato profilo culturale nel campo del teatro e con comprovate capacità organizzative, desumibili dalla direzione per almeno cinque anni di teatri stabili pubblici o privati, o di altri organismi teatrali che abbiano ricevuto contributi statali per almeno sei anni, ovvero dalla direzione di istituzioni teatrali straniere di comprovato prestigio internazionale. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'esercizio attuale e personale di attività inerenti alle competenze del Centro nazionale per il teatro.

3. I membri sono nominati, nel numero di sei, dall'assemblea, con il rispetto delle seguenti porzioni:

a) due membri sulla base della designazione del Ministro per i beni e le attività culturali;

b) due membri sulla base della designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) due membri sulla base della designazione della Conferenza unificata.

4. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il capo del Dipartimento dello spettacolo.

5. Nelle votazioni in seno al consiglio di amministrazione, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. I soggetti ai quali spetta il potere di designazione di cui al comma 3 comunicano agli azionisti le proprie designazioni entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del consiglio di amministrazione in carica. Se uno o più componenti vengono a mancare prima della scadenza, il soggetto che li aveva designati comunica le designazioni sostitutive entro trenta giorni dall'evento che ha determinato la cessazione dalla carica.

7. Qualora alla scadenza del consiglio di amministrazione non siano pervenute tutte

le designazioni, l'assemblea nomina, in via provvisoria, un amministratore unico, che esercita anche i compiti del presidente e resta in carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione. L'amministratore unico è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione in carica designati dal Ministro per i beni e le attività culturali.

(A.C. 1540 – Sezione 20)

ARTICOLO 20 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 20.

(Assemblea e collegio sindacale).

1. Lo statuto indica il numero dei componenti dell'assemblea, designati in rappresentanza degli azionisti.

2. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il numero dei sindaci può essere aumentato, in conformità all'articolo 2397 del codice civile, nell'ipotesi indicata dall'articolo 14, comma 2.

(A.C. 1540 – Sezione 21)

ARTICOLO 21 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 21.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale del Centro nazionale per il teatro è nominato dal consiglio di amministrazione tra soggetti in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali, in relazione ai compiti della società, e che non versino nelle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 19, comma 2.

2. Il direttore generale è assunto con contratto di lavoro di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta.

3. La deliberazione del consiglio di amministrazione che disciplina il contratto di lavoro del direttore generale è soggetta ad approvazione dell'assemblea.

4. Il direttore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della società e ne dirige il personale; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni; compie gli atti a lui delegati dal presidente, sulla base dello statuto; svolge ogni altro compito affidatogli dallo statuto o dal consiglio di amministrazione.

5. L'ufficio di direttore generale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato e con lo svolgimento di attività professionale. Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico nominato direttore generale viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.

(A.C. 1540 – Sezione 22)

ARTICOLO 22 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 22.

(Proventi).

1. Il Centro nazionale per il teatro, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 16 e per il suo funzionamento, riceve dal Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di apposita convenzione, i fondi già destinati all'ETI.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali può, con proprio decreto, attribuire al Centro nazionale per il teatro ulteriori risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo.

3. Il Centro nazionale per il teatro, fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, può essere destinatario di finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione europea, il cui utilizzo è disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

4. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 del presente articolo, nonché quelle di cui al comma 1 dell'articolo 23, destinate ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nel settore delle attività teatrali, non concorrono a formare il reddito del Centro nazionale per il teatro.

(A.C. 1540 – Sezione 23)

ARTICOLO 23 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 23.

(Risorse finanziarie destinate all'attività teatrale).

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, effettuata la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, attribuisce al Centro nazionale per il teatro, sentito il Comitato per i problemi dello spettacolo – sezione prosa – di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, la quota delle risorse destinate al teatro di prosa connessa allo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 16 della presente legge. Resta ferma l'attribuzione della quota di tali risorse direttamente gestita dallo Stato e di quella direttamente destinata alle regioni, per le attività di propria competenza e per quelle delegate agli enti locali.

2. Il Centro nazionale per il teatro si avvale, per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1, di un proprio servizio di tesoreria, affidato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

3. Per il primo triennio di attività, il Centro nazionale per il teatro, nell'ambito della propria programmazione e della allocazione delle risorse, tiene conto delle percentuali di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo destinato al teatro di prosa, come definite, con riferimento ai settori di attività, nel triennio precedente la sua costituzione.

(A.C. 1540 – Sezione 24)

ARTICOLO 24 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 24.

(Personale).

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Centro nazionale per il teatro è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ed è costituito e regolato contrattualmente.

2. La retribuzione è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

3. Il Centro nazionale per il teatro subentra nei rapporti di lavoro con i dipendenti dell'ETI, esistenti alla data della successione di cui all'articolo 15.

4. I dipendenti di cui al comma 3 conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità maturata nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso con l'ETI. In particolare, il trattamento di fine rapporto, già maturato presso l'ETI, non è soggetto a ricalcolo e costituisce accantonamento rivalutabile secondo i criteri previsti dall'articolo 2120 del codice civile.

(A.C. 1540 – Sezione 25)

ARTICOLO 25 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 25.

(Gestione commissariale ed insolvenza).

1. Nei casi di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci o nel funzionamento del Centro nazionale per il teatro, il Ministro per i beni e le attività culturali può revocare gli amministratori e i sindaci ed affidare la gestione della società ad uno o tre commissari, determinandone i poteri e la durata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2543, secondo comma, del codice civile, e dell'articolo 106 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 del codice civile.

2. Il Centro nazionale per il teatro è soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.

(A.C. 1540 – Sezione 26)

ARTICOLO 26 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

CAPO III

STABILITÀ TEATRALE

ART. 26.

(Funzioni pubbliche della stabilità).

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali riconoscono e promuovono, ognuno nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo tra loro, l'attività teatrale con

caratteristiche di stabilità, definita sulla base dei seguenti principi:

a) rapporto stabile tra una comunità individuata di artisti e tecnici con uno o più luoghi teatrali di una regione ovvero, in casi determinati, con luoghi teatrali ubicati in regioni diverse;

b) produzione teatrale propria, individuata sulla base di un organico progetto culturale, definito con cadenza triennale, che tenga conto della tradizione teatrale nazionale, e che consideri la ricerca e l'innovazione teatrale, con particolare riferimento alla sperimentazione ed al teatro per i ragazzi e per i giovani;

c) nell'ambito della produzione di cui alla lettera b), promozione della drammaturgia italiana contemporanea, perseguendo il fine della continuazione e valorizzazione di un'alta tradizione culturale;

d) nell'ambito della produzione di cui alla lettera b), ricerca e rappresentazione del patrimonio teatrale collegato a tradizioni linguistiche locali;

e) nell'ambito della produzione di cui alla lettera b), promozione della ricerca sui nuovi linguaggi, nonché su forme di integrazione con le altre arti della scena;

f) assenza di fine di lucro e conseguente reinvestimento nell'attività teatrale degli eventuali utili conseguiti;

g) creazione di rapporti stabili con le scuole e le università, attivando circuiti di informazione e preparazione all'evento ed alla cultura teatrali, idonei a favorire l'accrescimento della cultura teatrale della comunità.

2. Nell'ambito dell'area della stabilità, lo Stato, le regioni, le province e i comuni riconoscono e tutelano il ruolo del teatro stabile delle minoranze linguistiche o di gruppi linguistici istituzionalmente riconosciuti e ne promuovono lo sviluppo.

(A.C. 1540 - Sezione 27)

ARTICOLO 27 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

CAPO IV

TEATRI NAZIONALI

ART. 27.

(Definizioni e natura giuridica).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali può attribuire, sentite le regioni e gli enti locali interessati, con proprio decreto, ad una o più istituzioni teatrali la qualifica di « teatro nazionale ». Tale qualifica può riguardare anche settori specifici della produzione teatrale, quali il « teatro sperimentale » e il « teatro per ragazzi ».

2. Per il riconoscimento di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali considera prioritariamente i teatri stabili ad iniziativa pubblica esistenti, selezionandoli in base all'esperienza maturata, al ruolo avuto nella storia teatrale italiana, all'area nella quale insistono e al bacino dei potenziali fruitori.

3. I teatri nazionali hanno personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, e natura giuridica di associazioni o di fondazioni.

(A.C. 1540 - Sezione 28)

ARTICOLO 28 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 28.

(Compiti dei teatri nazionali).

1. I teatri nazionali hanno il compito di rappresentare e valorizzare il patrimonio teatrale nazionale, promuovendone la conoscenza e la diffusione ed assicurando la valorizzazione, nell'ambito della program-

mazione della propria attività, anche degli autori italiani contemporanei.

2. I teatri nazionali assicurano una propria significativa produzione di spettacoli teatrali, definita in sede di programmazione triennale della propria attività.

3. I teatri nazionali possono ospitare, nell'ambito di un proprio organico progetto culturale, produzioni di teatri stabili e di teatri di altri Stati con particolare riguardo agli Stati europei, nonché produzioni di compagnie italiane e di altri Stati particolarmente significative, nell'ambito di una funzione di scambio costante di esperienze culturali.

4. Il Ministro per i beni e le attività culturali può definire, sentiti i teatri nazionali, previo parere della Commissione consultiva per il teatro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, programmi di attività finalizzate a promuovere la rappresentazione e la conoscenza di specifici settori della tradizione drammaturgica nazionale.

(A.C. 1540 – Sezione 29)

ARTICOLO 29 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 29.

(Condizioni per il riconoscimento).

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di « teatro nazionale », lo statuto dell'ente deve prevedere:

a) la presenza, tra i partecipanti, di enti pubblici in posizione maggioritaria;

b) le condizioni volte ad assicurare l'indipendenza delle scelte culturali del sovrintendente;

c) l'accettazione, previa convenzione che ne definisce i contenuti e gli oneri, delle attività teatrali, indicate dall'articolo 28, comma 4;

d) la partecipazione all'assemblea dell'ente dei rappresentanti dei partecipanti

pubblici e privati in proporzione all'apporto finanziario e patrimoniale di ciascuno.

2. Il sovrintendente di ciascuno dei teatri nazionali è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con l'assemblea dell'ente, tra le personalità di alta qualificazione culturale, con riferimento al mondo del teatro. Il sovrintendente resta in carica tre anni e può essere riconfermato per non più di due volte; può nominare un direttore aggiunto, al quale delegare funzioni gestionali o artistiche.

3. La deliberazione sulle tariffe di accesso ai teatri nazionali è soggetta all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, al fine di consentire la più ampia fruizione da parte dei cittadini.

(A.C. 1540 – Sezione 30)

ARTICOLO 30 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 30.

(Risorse finanziarie).

1. I teatri nazionali sono destinatari di finanziamenti da parte degli enti partecipanti e da parte dell'amministrazione centrale dello Stato, che vi provvede, in via diretta, mediante prelievo in sede di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa al teatro di prosa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. Lo statuto determina la misura dell'apporto finanziario degli enti di cui al comma 1, in misura complessivamente non inferiore all'apporto finanziario annuale dello Stato. La convenzione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c), definisce gli oneri rispettivamente a carico dello Stato e degli enti partecipanti per la realizzazione delle eventuali iniziative di cui all'articolo 28, comma 4.

(A.C. 1540 — Sezione 31)**ARTICOLO 31 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 31.**

(Teatro d'Europa).

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Trattato di Amsterdam, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 209, ed in coerenza con l'articolo 2, comma 3, della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, può attribuire, con proprio decreto, ad una o più istituzioni teatrali nazionali, la qualifica di « Teatro d'Europa », considerando il ruolo svolto nel contesto delle attività teatrali europee, l'esperienza maturata e i riconoscimenti ottenuti, anche con decreto ministeriale.

2. Il Teatro d'Europa ha i seguenti compiti:

a) favorire scambi continuativi ed organici di lavoro tra registi, scrittori, autori, attori, scenografi, creatori e tecnici europei;

b) collaborare con analoghe istituzioni europee, anche al fine di sviluppare una maggiore integrazione tra le diverse forme di spettacolo;

c) curare la documentazione sulla cultura teatrale europea, anche in accordo con analoghe istituzioni europee.

3. Il Teatro d'Europa è destinatario di finanziamenti specifici da parte degli enti partecipanti e dell'amministrazione centrale dello Stato, secondo le modalità di cui agli articoli 8, comma 1, e 30 della presente legge.

(A.C. 1540 — Sezione 32)**ARTICOLO 32 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****CAPO V****TEATRI STABILI****ART. 32.**

(Definizione e natura giuridica).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e gli enti locali definiscono il sistema della stabilità nel proprio territorio.

2. Al fine di favorire la presenza teatrale sul territorio, perseguendo una politica di riequilibrio, le regioni prive di un teatro stabile possono:

a) partecipare ad un teatro stabile già esistente nel territorio di una regione diversa;

b) associarsi ad altri enti locali o soggetti privati per costituire un teatro stabile;

c) convenzionarsi con soggetti privati che già svolgono attività teatrale con carattere di stabilità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 26.

3. Gli statuti dei teatri stabili, nelle ipotesi previste dal comma 2, lettere *a)* e *b)*, devono garantire la ripartizione della attività teatrale tra le sedi ubicate nei territori delle regioni partecipanti.

4. Ai fini della ripartizione delle risorse pubbliche destinate ai teatri stabili, il Centro nazionale per il teatro tiene conto, in attuazione del principio di riequilibrio della presenza teatrale sul territorio, dei teatri stabili istituiti nelle forme indicate dal comma 2.

(A.C. 1540 – Sezione 33)**ARTICOLO 33 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 33.**

(Riconoscimento).

1. La qualifica di « teatro stabile » è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali su indicazione della regione in cui il teatro ha sede, ovvero su proposta congiunta delle regioni interessate nelle ipotesi di cui all'articolo 32, comma 2, lettera a).

2. Ai fini del riconoscimento lo statuto deve prevedere:

a) forme di stabilità degli artisti, in relazione al progetto culturale elaborato, e la stabilità del personale tecnico;

b) la presenza del sovrintendente, individuato tra personalità della cultura teatrale di elevato profilo, dell'assemblea dei partecipanti e del collegio dei revisori dei conti;

c) la possibilità della partecipazione di soggetti privati, con definizione delle garanzie volte ad assicurare la libertà dell'espressione artistica;

d) la disponibilità di una sala teatrale con almeno cinquecento posti, ovvero, nelle ipotesi di un teatro con più sedi o operante in più regioni, la corrispondente disponibilità di sale, delle quali almeno una non inferiore a quattrocento posti;

e) la misura dell'apporto dei soggetti partecipanti, complessivamente non inferiore all'apporto annuale definito dal Centro nazionale per il teatro;

f) la previsione di un centro teatro studio, di servizi culturali e di attività editoriali.

(A.C. 1540 – Sezione 34)**ARTICOLO 34 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 34.**

(Compiti).

1. I teatri stabili svolgono funzioni nel campo della produzione teatrale, nella gestione di ospitalità coerenti con il proprio progetto culturale, nell'aggiornamento degli artisti e dei tecnici e nella collaborazione organica con autori teatrali nella attività di ricerca, nella formazione del pubblico, con particolare riguardo ai giovani ed agli studenti.

2. La produzione teatrale avviene sulla base di un progetto triennale di significativo contenuto culturale, anche con riferimento alla drammaturgia italiana contemporanea, e di un sistematico programma di ricerca. Essa è svolta nella sede o nelle sedi istituzionali del teatro con possibilità di ulteriori rappresentazioni nei teatri della regione.

3. L'ospitalità svolge una funzione integrativa della produzione del teatro stabile, nell'ambito del progetto culturale triennale, nonché una funzione di ampliamento delle conoscenze del pubblico. Essa deve prioritariamente avvenire con riferimento alla produzione di altri teatri stabili ed inoltre verso compagnie che si inseriscono, con la propria rappresentazione, nel progetto complessivo elaborato dal teatro.

(A.C. 1540 – Sezione 35)**ARTICOLO 35 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 35.**

(Teatri stabili ad iniziativa pubblica).

1. Le regioni, le province e i comuni possono partecipare stabilmente, sostenendone finanziariamente l'attività, ai teatri

stabili che hanno sede nel proprio territorio o in quello di regioni diverse. Quando almeno due dei predetti enti territoriali partecipano stabilmente alla vita di un teatro stabile, questo assume la denominazione di « teatro stabile ad iniziativa pubblica ».

2. Quando la regione ed almeno una provincia ed un comune partecipano stabilmente, sostenendone finanziariamente l'attività, ai teatri stabili che hanno sede nel proprio territorio o in quello di regioni diverse, tali teatri assumono la denominazione di « teatri stabili con finalità culturali definite ad iniziativa pubblica ».

(A.C. 1540 – Sezione 36)

ARTICOLO 36 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

CAPO VI

TEATRI STABILI CON FINALITÀ CULTURALI DEFINITE

ART. 36.

(Riconoscimento).

1. Nell'ambito dell'area della stabilità teatrale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni riconoscono la funzione di interesse pubblico ed il rilievo culturale delle attività teatrali stabili che indirizzano la propria ricerca e produzione in particolari settori della cultura e della fruizione teatrale, con riferimento alle aree della sperimentazione, del teatro per i ragazzi e per i giovani ed a forme di integrazione con le altre arti della scena.

2. I « teatri stabili con finalità culturali definite » sono persone giuridiche private, che perseguono, quale propria finalità statutaria, la ricerca e la produzione nei settori teatrali indicati al comma 1.

3. La qualifica di « teatro stabile con finalità culturali definite » è attribuita con

provvedimento del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della regione in cui il teatro ha sede.

(A.C. 1540 – Sezione 37)

ARTICOLO 37 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 37.

(Compiti dei teatri stabili con finalità culturali definite).

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche attraverso il Centro nazionale per il teatro, sostengono l'attività dei teatri stabili con finalità culturali definite, valorizzandone il ruolo, sulla base di progetti culturali elaborati con cadenza triennale, che rispondono ai principi generali di definizione dei compiti pubblici dell'area della stabilità, indicati all'articolo 26, e alle specifiche esigenze di cui al comma 1 dell'articolo 36.

2. In particolare, nell'ambito del progetto di cui al comma 1, i teatri stabili con finalità culturali definite prevedono:

a) la produzione di un significativo numero di propri spettacoli per ciascuna stagione teatrale, ricorrendo all'opera di più registi e tenendo conto della drammaturgia italiana contemporanea;

b) forme di ospitalità intese come completamento della propria produzione, nell'ambito del progetto culturale;

c) iniziative volte ad incentivare la cultura teatrale nell'ambito del territorio di appartenenza.

3. I teatri stabili con finalità culturali definite hanno un proprio direttore artistico, il quale elabora il progetto culturale, ed un nucleo artistico stabile. Con il provvedimento di cui all'articolo 36, comma 3, sono definiti, tenuto conto delle finalità

culturali perseguite, i requisiti della sala teatrale nella disponibilità del teatro stabile.

(A.C. 1540 – Sezione 38)

ARTICOLO 38 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

CAPO VII

COMPAGNIE TEATRALI

ART. 38.

(Funzioni pubbliche delle compagnie teatrali).

1. Le compagnie teatrali rappresentano la tradizione storica del teatro italiano. Lo Stato, le regioni e gli enti locali ne riconoscono il fondamentale apporto culturale e ne promuovono l'attività e la professionalità.

2. Le compagnie teatrali sono persone giuridiche private che si organizzano in forma di enti, associazioni o società di produzione teatrale e adottano uno statuto coerente con la loro funzione professionale e culturale. Esse hanno il compito primario di promuovere la circolazione, su tutto il territorio nazionale, dello spettacolo dal vivo, garantendo in questo modo un servizio indispensabile alla diffusione della cultura e dell'arte teatrale presso il pubblico di ogni età, di ogni fascia sociale e provenienza geografica.

3. Le compagnie teatrali, in virtù della costituzione in un nucleo artistico e organizzativo stabile nel tempo, garantiscono la promozione della drammaturgia italiana contemporanea, la ricerca e la valorizzazione dei nuovi talenti, la nascita e la sperimentazione di particolari forme dell'arte teatrale.

(A.C. 1540 – Sezione 39)

ARTICOLO 39 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 39.

(Sostegno alle compagnie teatrali).

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche attraverso il Centro nazionale per il teatro, sostengono le attività delle compagnie teatrali, sulla base di progetti elaborati su base triennale e che rispondano alle seguenti caratteristiche:

a) presenza di un progetto culturale di particolare qualità e significato;

b) itinerario che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolare riguardo alle zone del territorio nazionale con minore presenza di attività e di soggetti teatrali, in una complessiva ottica di riequilibrio;

c) attenzione alla ricerca e alla sperimentazione, anche con riguardo all'attività per l'infanzia e i ragazzi, alla valorizzazione di nuovi talenti, al rinnovamento del linguaggio e all'integrazione con altre arti sceniche;

d) presenza, nell'ambito del progetto culturale, di opere appartenenti alla drammaturgia italiana contemporanea;

e) priorità alla presenza di un nucleo artistico con carattere di continuità.

(A.C. 1540 – Sezione 40)

ARTICOLO 40 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 40.

(Attività di distribuzione ed esercizio teatrale).

1. Alla distribuzione e all'esercizio teatrale, come servizi offerti alla collettività

per favorire la diffusione della cultura teatrale, è riconosciuta la funzione di sostegno all'attività produttiva e di promozione e formazione del pubblico.

2. Le regioni e gli enti locali provvedono a sostenere le attività di cui al comma 1 valorizzando la rete dei teatri municipali e costituendo appositi organismi regionali, interprovinciali o interregionali. Oltre alla distribuzione delle diverse forme di spettacolo dal vivo, tali organismi devono garantire in forma associata progetti organici di gestione dei servizi teatrali, anche a supporto e coordinamento delle residenze multidisciplinari.

3. Agli organismi di cui al comma 2, per le finalità ivi indicate, sono assegnate annualmente e con proiezione triennale quote dei fondi riservati alla prosa nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, tenendo conto degli interventi eventualmente previsti per le aree territoriali carenti di servizi.

4. Qualora negli organismi di cui al comma 2 non siano presenti rappresentanze espresse dalle regioni interessate, quote finalizzate del Fondo unico per lo spettacolo riservate alla prosa sono assegnate annualmente alle regioni.

(A.C. 1540 – Sezione 41)

ARTICOLO 41 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

CAPO VIII

RESIDENZE MULTIDISCIPLINARI

ART. 41.

(Definizione e finalità).

1. Al fine di incentivare la presenza teatrale sul territorio, garantendo con continuità l'offerta teatrale, e di favorire l'incremento della cultura teatrale, nonché l'integrazione delle diverse discipline dello spettacolo, il Centro nazionale per il teatro,

sulla base di programmi redatti con cadenza triennale dalle regioni su proposta dei comuni e delle province, definisce il sistema delle residenze multidisciplinari. La residenza multidisciplinare consiste nella permanenza triennale di una compagnia nell'ambito di un teatro municipale, ovvero di più teatri nell'ambito di un territorio definito, e comunque non superiore a quello di due province confinanti, anche sulla base di un progetto multidisciplinare che preveda un numero predefinito di rappresentazioni ed un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi teatrali.

2. La permanenza triennale di cui al comma 1 può essere rinnovata nella medesima sede soltanto per un altro triennio.

(A.C. 1540 – Sezione 42)

ARTICOLO 42 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 42.

(Programmazione delle residenze).

1. Il Centro nazionale per il teatro, sulla base delle risorse disponibili, definisce i contributi per le residenze da sostenere con il conto speciale di cui all'articolo 43, tenendo conto della congruità dell'apporto garantito dai comuni e dalle province che intendono aderire nonché dell'apporto delle regioni.

2. Il Centro nazionale per il teatro nell'assegnazione dei contributi tiene conto, oltre che degli apporti finanziari di cui al comma 1, delle esigenze di presenza teatrale nei territori interessati, con finalità di riequilibrio dell'offerta teatrale, nonché della particolare valenza culturale dei progetti presentati dalle compagnie.

3. Il Centro nazionale per il teatro sostiene esclusivamente residenze presso comuni per le quali gli enti locali di riferimento garantiscono un proprio apporto all'iniziativa. La quota di cofinanziamento comunale è indicata dal Centro nazionale per il teatro in base agli indirizzi stabiliti dal Ministro per i beni e le attività culturali d'intesa con la Conferenza unificata.

4. Con accordo stipulato tra il comune o i comuni e la provincia o le province interessati e la compagnia, sono definiti i reciproci diritti ed obblighi per il periodo di residenza.

5. Il Centro nazionale per il teatro vigila sul rispetto delle finalità di cui all'articolo 41.

6. La compagnia che abbia acquisito la residenza triennale può promuovere, fermo restando l'obbligo di proprie produzioni, la rappresentazione di produzioni di altre compagnie nel teatro, anche avvalendosi delle strutture di cui all'articolo 7, comma 2. Essa può rappresentare la propria produzione anche in altri teatri, previo adempimento degli obblighi attinenti alla propria produzione presso il teatro di residenza ed al di fuori del periodo minimo di apertura stabilito ai sensi dell'articolo 41, comma 1.

7. Al termine del primo triennio di attività, il Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere del Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e della Conferenza unificata, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, valutata la corrispondenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi programmatici delle residenze multidisciplinari, provvede, ove necessario, ad apportare al sistema delle residenze i necessari correttivi e integrazioni.

(A.C. 1540 – Sezione 43)

ARTICOLO 43 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 43.

(Fondo di agevolazione del sistema delle residenze).

1. Nell'ambito del fondo di intervento istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, è istituito un conto speciale per la concessione di agevolazioni

al sistema delle residenze multidisciplinari, avente ad oggetto il finanziamento dell'attività delle compagnie ammesse al sistema delle residenze, di cui all'articolo 41 della presente legge.

2. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le condizioni ed i requisiti soggettivi degli operatori da ammettere al finanziamento;

b) il limite massimo del finanziamento concedibile ed i criteri di priorità nella concessione;

c) gli obblighi posti a carico degli operatori che intendono accedere al finanziamento.

3. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

4. Alla costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1, sono inizialmente destinate lire 5 miliardi. Tale somma è individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle disponibilità esistenti nel fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819.

(A.C. 1540 – Sezione 44)

ARTICOLO 44 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

CAPO IX

ARTISTI DI STRADA

ART. 44.

(Attività espressiva degli artisti di strada).

1. L'attività degli artisti di strada è esercitata nelle piazze, nelle isole pedonali

e nei luoghi d'incontro, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla quiete pubblica e senza creare intralcio alla normale circolazione stradale.

2. All'attività esercitata nei termini di cui al comma 1 non si applicano le norme in vigore sull'occupazione di suolo pubblico e sul commercio ambulante.

3. In relazione alle proprie specifiche competenze, i comuni, mediante apposito regolamento, provvedono ad indicare i luoghi non disponibili all'esercizio delle attività degli artisti di strada, nonché gli eventuali orari e i limiti acustici da rispettare.

(A.C. 1540 – Sezione 45)

ARTICOLO 45 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 45.

(Modifica all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

1. All'articolo 121, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: « saltimbanco, cantante, suonatore » sono soppresse.

(A.C. 1540 – Sezione 46)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerata la situazione socio-culturale nel Mezzogiorno d'Italia e ferma restando l'unitarietà della funzione culturale del teatro quale imprescindibile momento di formazione ed aggregazione civile, sociale e politica, in attuazione del principio del concorso fra Stato e regioni in tema di cultura e spettacolo,

impegna il Governo

affinché vengano attivati tutti i provvedimenti necessari al fine di consentire un più

armonico sviluppo del sistema teatrale all'interno di un'esigenza di razionalità economica, organizzativa e di selezione delle vocazioni che garantisca alle regioni dell'Italia meridionale condizioni di pari opportunità, coniugando il rinnovamento e gli investimenti con strumenti atti ad offrire reali capacità occupazionali per concorrere all'ideazione e alla creazione di un teatro rappresentativo dell'intera nazione.

9/1540/1. Pittella, Molinari.

La Camera,

ricordato come, con atto 13 aprile 1971, il comune di Treviso, l'amministrazione provinciale di Treviso e la Cassa di risparmio della Marca trevigiana, ora Casamarca, costituivano l'associazione Ente teatro comunale di Treviso;

preso atto che l'ente teatro comunale di Treviso, a far data dal 1° gennaio 1990, è un'associazione costituita solo dal comune di Treviso, dato il recesso degli altri due soci che originariamente l'avevano costituita;

constatato come siano risultati vani tutti i tentativi, effettuati in questi anni, di ricostituire l'associazione;

sottolineato come l'amministrazione comunale di Treviso si sia accollata, quasi esclusivamente, l'onere di finanziare l'attività teatrale che, al di là della denominazione « teatro comunale di Treviso », è stata punto di riferimento di livello nazionale;

rilevato che, in data 14 dicembre 1998, l'immobile destinato a teatro è stato dichiarato inagibile con provvedimento prot. n. 10/A/98/1° settembre, il che rende impossibile il raggiungimento dello scopo dell'associazione ai sensi dell'articolo 4 dell'atto costitutivo: « il comune di Treviso, per consentire all'ente di poter raggiungere il suo scopo, cede in uso gratuito i locali del teatro comunale »;

valutato che l'intervento finanziario per ristrutturare il teatro, e gli immobili comunali adiacenti, è valutato in circa 20

miliardi di lire, e che l'importo sarà erogato dalla fondazione Cassamarca a seguito di un accordo complessivo tra comune di Treviso e fondazione;

constatato che il comune di Treviso, con delibera 8 aprile 1999, prot. n. 23151/33, ha quindi preso atto delle accertate e sussistenti cause di estinzione dell'ente teatro comunale di Treviso dovute alla protratta mancanza della pluralità degli associati e accertato l'impossibilità di ricostituirla;

sottolineato come il comune di Treviso, unico associato, non è competente a dichiarare l'estinzione dell'ente teatro comunale di Treviso, in quanto la legge richiede necessariamente o una delibera assembleare dell'associazione, impossibile nel caso di specie, o un provvedimento di estinzione dell'autorità governativa;

preso atto che la richiesta di un urgente intervento dell'autorità governativa, in questo caso il Ministro della cultura, non ha avuto alcun seguito, che il perdurare di tale situazione è fonte di ingenti costi aggiuntivi, ai quali deve far fronte l'unico associato, e che la mancanza di un formale provvedimento di estinzione dell'autorità governativa determina una situazione d'incertezza, con particolare riguardo alla necessità di procedere all'immediata liquidazione dell'ente, anche in relazione ai rapporti di lavoro in corso con i dipendenti dell'ente medesimo;

impegna il Governo

a procedere, entro il 31 agosto, a dichiarare estinta l'associazione « ente teatro comunale di Treviso » e, in caso ciò non avvenisse, ad accollarsi tutti gli oneri economici aggiuntivi che il comune di Treviso dovrà sostenere.

9/1540/2. Michielon, Selva.

La Camera,

esaminata la proposta di legge n. 1540 ed abbinata (Disciplina dell'attività teatrale),

impegna il Governo

attraverso l'organo competente, ad individuare, all'interno dei teatri nazionali, in maniera autonoma e con la possibilità di avere sedi anche in regioni diverse, quelle esperienze che possono configurarsi come « Teatro laboratorio », affidandone la direzione ad artisti di riconosciuta e consolidata esperienza. Il « Teatro laboratorio » dovrà essere un luogo di ricerca artistico-scientifica nel campo dello studio e dell'applicazione dei linguaggi dell'attore e teatrali in genere e in relazione con altri campi dell'arte scenica dal vivo e del sapere in generale. Luoghi di produzione, formazione, ospitalità e coinvolgimento degli spettatori. Gli artisti che saranno individuati come direttori artistici dei teatri laboratorio resteranno in carica cinque anni con la possibilità di rinnovo della carica.

9/1540/3. Lenti.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 126, 126-BIS, 126-TER, 127-TER DEL REGOLAMENTO (DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA, L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE COMUNITARIA E DELLA RELAZIONE ANNUALE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA, NONCHÈ LE PROCEDURE INFORMATIVE PRESSO LE COMMISSIONI SU MATERIE ATTINENTI ALLE ATTRIBUZIONI E ALL'ATTIVITÀ DELL'UNIONE EUROPEA) (DOC. II, N. 42)

(Doc. II, n. 42 - sezione 1)

PROPOSTA DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE DEL TESTO DELLA GIUNTA

Proposta n. 1.

Riformulare l'articolo 126-ter, comma 5, ripristinando il riferimento alle esigenze di coordinamento generale quale ulteriore criterio in ragione del quale la Commissione politiche dell'Unione europea può respingere gli emendamenti al disegno di legge comunitaria approvati presso le altre Commissioni.

Ruberti.

(Doc. II, n. 42 - sezione 2)

NUOVO TESTO RIFORMULATO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO NELLA SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1999

ART. 126.

L'articolo 126 è sostituito dal seguente:

1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli

aspetti ordinali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari.

2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria.

ART. 126-bis.

Il comma 2 è abrogato.

L'articolo 126-ter è sostituito dal seguente:

ART. 126-ter.

1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame gene-

rale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea che riguardano la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.

3. Decorso il termine indicato al comma 2, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni compe-

tenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

5. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

6. La discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 118.

7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo.

ART. 127-ter.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 3619-3623-3630-3638-3665-SENATORI PERA ED ALTRI: INSERIMENTO DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO NELL'ARTICOLO 111 DELLA COSTITUZIONE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO) (5735) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE PECORELLA ED ALTRI; SARACENI ED ALTRI; PISAPIA; SODA; PECORELLA; PECORARO SCANIO; MATRANGA (5359-5370-5377-5443-5475-5696)

(A.C. 5735 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 111 della Costituzione, sono premessi i seguenti:

« La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua

difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 23. Veltri.

Al comma 1, sostituire i capoversi con i seguenti:

Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

La sentenza deve essere pubblica.

Ogni accusato ha diritto a interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico e a farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.

1. 24. Veltri.

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:

Le norme penali tutelano beni di rilevanza costituzionale.

1. 1. Parenti, Crema.

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:

Non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività.

1. 2. Parenti, Crema.

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:

Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.

1. 3. Parenti, Crema.

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:

Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se

contenute in leggi che disciplinano organicamente l'intera materia cui si riferiscono.

1. 4. Parenti, Crema.

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:

Il processo è pubblico, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

1. 5. Boato.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole da: nel contraddittorio *fino a:* ne assicura *con le seguenti:* in pubblica udienza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale e prevalentemente secondo i principi di oralità, immediatezza e concentrazione che ne assicurano.

1. 6. Parenti, Crema.

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: nel contraddittorio *fino a:* davanti a *con le seguenti:* in pubblica udienza, salvo i casi previsti espressamente dalla legge, nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un.

1. 7. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: La legge assicura la ragionevole durata del processo, ispirato ai principi di pubblicità, oralità, concentrazione e immediatezza.

1. 8. Boato.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere infine, le parole: , secondo i principi di oralità, concentrazione e immediatezza.

1. 9. Boato.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: Nel processo penale con le seguenti: Nel procedimento penale.

1. 10. Boato.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole da: assicura che la persona fino a: disponga con le seguenti: regola le modalità con cui la persona accusata di un reato debba essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; assicura che essa disponga.

1. 26. Pisapia.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire la parola: assicura con la seguente: dispone.

1. 27. Pisapia.

Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: per preparare la sua difesa; aggiungere le seguenti: abbia il diritto di essere assistita, a spese dello Stato se non abiente, da un difensore di fiducia.

1. 28. Pisapia.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole da: la facoltà fino a: carico con le seguenti: abbia il diritto, davanti al giudice, di interrogare o far interrogare in un confronto diretto le persone che rendono dichiarazione a suo carico.

1. 11. Parenti, Crema.

Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: a suo favore aggiungere le seguenti: , non sia costretta a deporre contro se stessa o a confessarsi colpevole.

* **1. 12.** Parenti, Crema.

Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: a suo favore aggiungere le seguenti: ; non sia costretta a deporre contro se stessa o a confessarsi colpevole.

* **1. 13.** Boato.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo con le seguenti: , nel corso del procedimento, da un interprete, a spese dello Stato, se non comprende o non parla la lingua impiegata.

1. 29. Pisapia.

Al comma 1, sopprimere il quarto capoverso.

1. 14. Parenti, Crema.

Al comma 1, sostituire il quarto capoverso, con il seguente:

La legge stabilisce il divieto di acquisizione e di utilizzazione, ai fini della formazione della prova, delle dichiarazioni rese da chi, per sua libera scelta, si è sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

1. 15. Parenti, Crema.

Al comma 1, quarto capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: nella formazione fino alla fine del capoverso.

1. 25. Veltri.

Al comma 1, quarto capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di con le seguenti: Non costituiscono indizio o prova le.

1. 16. Boato.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

Le autonomie locali provvedono a istituire uffici di assistenza legale per i meno abbienti.

1. 17. Parenti, Crema.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui esse si riferiscono. Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.

1. 18. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità alla legge.

1. 19. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

La legge regola la possibilità di intervento nel processo penale della persona offesa dal reato e assicura che essa abbia

il diritto di essere assistita, a spese dello Stato se non abbiente, da un difensore di sua fiducia.

1. 30. Pisapia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

La legge assicura che la custodia cautelare sia eseguita in appositi istituti.

1. 31. Pisapia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 111 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le norme penali tutelano beni di rilevanza costituzionale.

Non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività.

Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.

Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui si riferiscono.

La legge istituisce pubblici uffici di assistenza legale al fine di garantire ai non abbienti il diritto di agire e di difendersi davanti ad ogni giurisdizione ».

1. 20. Boato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 111 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le norme penali tutelano beni di rilevanza costituzionale.

Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui si riferiscono.

La legge istituisce pubblici uffici di assistenza legale al fine di garantire ai non

abbienti il diritto di agire e di difendersi davanti ad ogni giurisdizione ».

1. 21. Boato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

« Contro le sentenze è ammesso il ricorso in cassazione nei casi previsti dalla legge, che assicura comunque un doppio grado di giudizio. Contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge ».

1. 22. Boato.

(A.C. 5735 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO

ART. 2.

1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Veltri.

(A.C. 5735 – sezione 3)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

la garanzia dell'effettiva possibilità per tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni sociali ed economiche, di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione costituisce, insieme – fra gli altri – con i principi del contraddittorio e dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice, condizione essenziale per un giusto processo;

tale garanzia ha finora trovato una limitata e insufficiente attuazione: la legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, appare infatti inadeguata, sia sotto il profilo del limite di reddito stabilito per l'ammissione al patrocinio che sotto quello delle procedure previste per ottenere tale ammissione;

che, anche in relazione alla difesa d'ufficio, questa troppo spesso rimane una mera formalità e, salvo rare e lodevoli eccezioni, non garantisce all'assistito un'effettiva difesa;

impegna il Governo

a porre in essere le iniziative necessarie per rendere effettiva l'attuazione del patrocinio per i non abbienti, con particolare riferimento all'elevazione dei limiti di reddito attualmente vigenti e alla semplificazione delle procedure per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

a porre in essere tutti gli strumenti di sua competenza per rendere effettiva e non meramente formale la difesa d'ufficio.

9/5735/1 Pisapia, Bertinotti, Giordano, Vendola, Nardini, Saraceni, Carotti, Meloni.

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: VELTRONI ED ALTRI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L'AUTONOMIA STATUTARIA DELLE REGIONI (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA E MODIFICATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO)
(5389-5473-5500-5567-5587-5623)**

(A.C. 5735 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO, DAL SENATO

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 121 della Costituzione).

1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma, sono soppresse le parole: « e regolamentari »;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 1. Fontan.

(A.C. 5735 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione).

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi sono disciplinati con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Par-

lamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 2.

Al comma 1, capoverso ART. 122, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

* **2. 1.** Albanese, Debiasio Calimani, Burani Procaccini, Pozza Tasca, Armosino, Sbarbati, Valetto Bitelli.

Al comma 1, capoverso ART. 122, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

* **2. 2.** De Luca.

Al comma 1, capoverso ART. 122, secondo comma, sopprimere le parole: o a una giunta regionale.

2. 5. Garra.

Al comma 1, capoverso ART. 122, quinto comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: promuovendo l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi.

2. 3. De Luca, Rizza, Procacci, Mariani, Dedoni, De Biasio Calimani, Dameri, Bianchi Clerici, Santandrea, Stanisci, Lorenzetti, Biricotti, Chiavacci, Pennacchi, Signorino, Burani Procaccini, Frozio Roncalli.

Al comma 1, capoverso ART. 122, quinto comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: al di fuori dei componenti del Consiglio regionale.

2. 4. Garra.

Al comma 1, capoverso ART. 122, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

2. 6. Boato, Paissan.

(Testo così modificato nel corso della seduta)